

NOVITA' LEGISLATIVE

Gennaio 2022

sommario

1. Riforma aliquote IRPEF	pag. 2
2. IRAP: abolizione per le persone fisiche	pag. 2
3. Esterometro: rinvio soppressione	pag. 2
4. Operatori sanitari e fatturazione elettronica	pag. 3
5. Proroghe bonus ristrutturazioni edilizie, ecobonus, sisma-bonus	pag. 3
6. Proroga bonus facciate (detrazione 90%-60%)	pag. 3
7. Bonus barriere architettoniche 75%	pag. 3
8. Proroga superbonus 110%	pag. 4
9. Proroga bonus aree verdi e giardini	pag. 5
10. Proroga bonus mobili e grandi elettrodomestici	pag. 5
11. IMU abitazione principale	pag. 5
12. Assegno unico per i figli	pag. 6
13. Cessione crediti, sconto in fattura	pag. 7
14. Limite all'utilizzo del contante	pag. 7
15. Interessi legali: 1,25% dal 01.01.2022	pag. 8
16. Sanzioni in assenza di POS	pag. 8
17. Lavoratori autonomi occasionali: comunicazione preventiva	pag. 8
18. Credito d'imposta industria 4.0: proroga e modifiche	pag. 9
19. Operazioni intracomunitarie (Intra): modifiche	pag. 9
20. Dichiarazioni d'intento	pag. 10

1 RIFORMA ALIQUOTE IRPEF

La Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 - S.O. n. 49 - del 31 dicembre 2021 è entrata in vigore il 1° gennaio 2022.

Diventa quindi operativa la riforma dell'IRPEF, con la rimodulazione delle aliquote e delle detrazioni.

La nuova tassazione Irpef si basa ora su 4 aliquote (e non più su 5) così riformulate:

- 23% per redditi fino a 15.000 euro;
- 25% per redditi fino a 28.000 euro;
- 35% per redditi fino a 50.000 euro;
- 43% per redditi oltre 50.000 euro.

2 IRAP: ABOLIZIONE PER LE PERSONE FISICHE

In base alla Legge di Bilancio 2022 a decorrere dal periodo d'imposta 2022, l'IRAP non sarà più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni.

Rimane dovuta dagli altri soggetti, ad esempio dalle società e dalle associazioni professionali.

3 ESTEROMETRO: RINVIO SOPPRESSIONE

È stato pubblicato sulla G.U. n. 301 del 20 dicembre 2021 il D.L. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (decreto fiscale collegato alla Manovra), che ha previsto l'introduzione di importanti misure fiscali.

In tema di esterometro la Legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020) aveva stabilito la soppressione a partire dal 1° gennaio 2022, sostituendo la comunicazione con l'invio al Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche relative a cessioni e prestazioni verso e da soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia.

Il D.L. n.146/2021 ha ora rinviato la soppressione dell'esterometro al 1° luglio 2022.

4 OPERATORI SANITARI E FATTURAZIONE ELETTRONICA

Il D.L. n.146/2021 ha confermato, anche per l'anno d'imposta 2022, il divieto di fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS.

5 PROROGHE BONUS RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE, ECOBONUS, SISMA-BONUS

La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato al 31 dicembre 2024, la detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia (50% con il limite di 96 mila euro), l'ecobonus (50%-65%) e il sisma-bonus.

6 PROROGA BONUS FACCIATE (DETRAZIONE 90%-60%)

La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato il bonus facciate al 31.12.2022 riducendo però la detrazione dall'imposta lorda dal 90% al 60% (da recuperare in dieci anni) delle spese documentate e pagate relative a interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati nei centri storici (zona A) o in zone di completamento (zona B).

7 PROROGA BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE 75%

La Legge di Bilancio 2022 introduce una detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

Tale detrazione, da ripartire in 5 rate annuali di pari importo, spetta nella misura del 75% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

- 50 mila euro per gli edifici unifamiliari;
- 40 mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
- 30 mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

8 PROROGA SUPERBONUS 110%

La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato (con modifiche) il Superbonus 110%.

Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, la detrazione del 110% è stata prorogata per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo (in base al SAL e indipendentemente dal pagamento).

Sono state quindi superate, pertanto, le limitazioni previste nella prima versione della Legge di Bilancio 2022 secondo le quali la proroga era prevista per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 solo nei seguenti casi, alternativi:

- in caso di presentazione prima del 1° ottobre 2021 della Cila o della Cilas;
- In caso di persona fisica con Isee non superiore a 25 mila euro annui e con unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- in caso di intervento di demolizione e ricostruzione di edifici, con le formalità amministrative per l'acquisizione del titolo abilitativo già avviate al 30 settembre 2021.

Per gli interventi effettuati da condomini, persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione) con riferimento ad interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, la detrazione è stata prorogata per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 con le seguenti detrazioni:

- 110% per le spese sostenute entro il 31.12.2023;
- 70% per quelle sostenute nel 2024;
- 65% per quelle sostenute nel 2025.

Il visto di conformità per il Superbonus è ora chiesto non soltanto ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, ma anche per l'utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi (salvo in caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia delle Entrate o tramite il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale).

9 PROROGA BONUS AREE VERDI E GIARDINI

La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato al 31.12.2024 il bonus aree verdi e giardini.

Rimangono quindi detraibili (in dieci anni) al 36% e fino ad un ammontare massimo di 5 mila euro per unità immobiliare ad uso abitativo, le spese documentate per il sostenimento delle seguenti spese: a) sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; b) realizzazione di copertura a verde e di giardini pensili.

E' possibile anche detrarre la spesa di progettazione e manutenzione di questi interventi.

E' da sottolineare che sono agevolabili solo i giardini relativi ad unità immobiliari ad uso abitativo, mentre sono esclusi gli altri come quelli degli uffici, dei negozi dei ristoranti e dei capannoni.

10 PROROGA BONUS MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI

La Legge di Bilancio 2022 ha prorogato al 31.12.2024 il bonus per l'acquisto di mobili di arredo e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati all'arredo dell'immobile ristrutturato, con tetto massimo di spesa di 10 mila euro per l'anno 2022 e di 5 mila euro per gli anni 2023 e 2024.

11 IMU ABITAZIONE PRINCIPALE

Ai fini IMU e dell'individuazione dell'abitazione principale, è stato stabilito dal D.L. n.146/2021 che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, situati nel territorio dello stesso Comune o in Comuni diversi, le agevolazioni (esenzione o aliquota ridotta) per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo stesso.

12 ASSEGNO UNICO PER I FIGLI

Secondo quanto previsto dalla Legge delega n. 46/2021 e dal decreto attuativo D.Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, a partire dal 1° marzo 2022, sarà introdotto nel nostro ordinamento l'assegno unico universale, la cui misura mensile è determinata in base all'indicatore della situazione economica (ISEE).

L'assegno prevede la soppressione, da marzo 2022 delle seguenti misure per figli a carico:

- detrazioni fiscali;
- assegno nucleo familiare (ANF);
- assegno di natalità (bonus bebè);
- "premio alla nascita".

Rimane invece in vigore il "bonus nido".

L'assegno è riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio minorenni a carico e decorre dal settimo mese di gravidanza.

È inoltre riconosciuto a ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, in presenza di una delle seguenti condizioni:

- il figlio maggiorenne a carico frequenti un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea;
- svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro;
- sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego o svolga il servizio civile universale.

Sono previste maggiorazioni per ciascun figlio minorenni con disabilità, per ciascun figlio maggiorenne con disabilità fino al ventunesimo anno di età, per le madri di età inferiore a 21 anni, per i nuclei familiari con quattro o più figli.

La domanda per il riconoscimento dell'assegno può essere presentata a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Se si presenta la domanda entro giugno 2022 è garantita l'erogazione dell'assegno con effetto da marzo 2022; altrimenti l'erogazione è garantita con effetto dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

La presentazione della domanda deve avvenire in modalità telematica all'INPS oppure presso gli istituti di patronato.

Il nuovo assegno è erogato per un anno: da marzo dell'anno di domanda a febbraio dell'anno dopo.

L'importo dell'assegno mensile, per ciascun figlio, varia da 50 a 175 euro in base all'ISEE.

Chi sceglierà di non esibire l'ISEE percepirà l'assegno unico nella sua misura minima di 50 euro.

13 CESSIONE CREDITI, SCONTO IN FATTURA

Viene estesa agli anni 2022, 2023 e 2024 la possibilità di optare per la cessione o per lo sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali per tutti i bonus casa ordinari.

L'obbligo di rilascio del visto di conformità e dell'attestazione di congruità delle spese sostenute si applica, in caso di opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, anche in relazione alle spese che risultano agevolate con bonus edilizi diversi dal Superbonus 110%.

Sono esclusi dall'obbligo di visto di conformità e attestazione di congruità delle spese gli interventi classificati come attività di edilizia libera e gli interventi, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni, di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, salvo che riguardino il bonus facciate.

Per il bonus facciate quindi il visto di conformità e l'attestazione di congruità delle spese sono sempre obbligatori quale che sia il costo dell'intervento.

Le spese sostenute per le asseverazioni, le attestazioni e il visto di conformità rientrano tra le spese detraibili.

14 LIMITE ALL'UTILIZZO DEL CONTANTE

A causa del decreto fiscale collegato alla manovra 2020 (Governo Conte bis) a partire dal 1° gennaio 2022 è stato modificato il regime di utilizzo del contante.

Di conseguenza:

- fino al 31 dicembre 2021 il limite per l'utilizzo del contante era fissato a 2 mila euro.
- a partire dal 1° gennaio 2022 il limite è sceso a mille euro.

15 INTERESSI LEGALI: 1,25% DAL 01.01.2022

Nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15 dicembre 2021 è stato pubblicato il decreto del MEF 13 dicembre 2021, che ha stabilito il tasso di interesse legale, a valere dal 1° gennaio 2022, in misura pari all'1,25% in ragione d'anno.

Si ricorda che il saggio di interesse legale per il 2021 era stato fissato allo 0,01%.

Il nuovo importo dell'1,25% produce effetti anche sul piano fiscale in quanto aumentano gli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso, mediante il quale è possibile regolarizzare i versamenti omessi, insufficienti o tardivi, beneficiando di una sanzione ridotta. Oltre alla sanzione ridotta, il contribuente deve corrispondere gli interessi moratori calcolati al tasso legale, che maturano giorno per giorno, nel periodo compreso fra la data in cui doveva essere effettuato l'adempimento e la data di effettivo pagamento.

Poiché il nuovo tasso dell'1,25% vale dal 1° gennaio 2022, in base al meccanismo del pro rata temporis, si applicherà il tasso legale dello 0,50% per il 2015, dello 0,20% per il 2016, dello 0,10% per il 2017, dello 0,30% per il 2018, dello 0,80% per il 2019, dello 0,05% per il 2020, dello 0,01% per il 2021 e dell'1,25% per il 2022.

16 SANZIONI IN ASSENZA DI POS

L'articolo 19-ter, aggiunto in sede di conversione del D.L. n.152/2021, stabilisce che, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, saranno applicabili le sanzioni per gli imprenditori e i professionisti che rifiutano pagamenti di qualsiasi ammontare con carte di credito o bancomat.

17 LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI: COMUNICAZIONE PREVENTIVA

Il D.L. n.146 del 21 ottobre 2021 ha introdotto un nuovo obbligo a carico di chi coinvolge nella propria organizzazione produttiva un lavoratore autonomo occasionale.

Si tratta di una comunicazione preventiva che va resa dal committente.

In sostanza, prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio, mediante sms o posta elettronica.

18 CREDITO D'IMPOSTA 4.0: PROROGA E MODIFICHE

La Legge di Bilancio 2022 ha previsto il prolungamento del periodo agevolato al 2025 (ma solo per i beni 4.0) dei crediti d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, riducendone però l'ammontare.

Il credito d'imposta per i beni materiali "industria 4.0" che era pari, per l'anno 2021 (o per i beni prenotati entro il 31.12.2021 e consegnati entro il 30.06.2022), al 50% del costo di acquisto fino a 2,5 milioni di euro, del 30% tra 2,5 milioni e 10 milioni di euro e del 10% tra i 10 e i 20 milioni di euro, per il 2022 sarà del 40% sul costo di acquisto fino a 2,5 milioni di euro, del 20% tra 2,5 milioni e 10 milioni di euro e del 10% tra i 10 e i 20 milioni di euro; per le annualità 2023, 2024 e 2025 le percentuali saranno del 20% (fino a 2,5 milioni di euro); 10% (tra 2,5 milioni e 10 milioni di euro); 5% (tra i 10 e i 20 milioni di euro).

Per i beni materiali "non industria 4.0" (senza le caratteristiche dell'allegato A della Legge n.232/2016) nulla cambia: credito d'imposta del 10% per gli acquisti 2021 e 6% per gli acquisti 2022.

Si ricorda che, ai fini dei successivi controlli dell'amministrazione finanziaria, le fatture relative all'acquisto dei beni agevolati devono contenere l'espreso riferimento alla normativa agevolativa.

19 OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE (INTRA): MODIFICHE

A partire dal 1° gennaio 2022, a seguito del Provvedimento n.493869 del 23 dicembre 2021 adottato dall'Agenzia delle Dogane (d'intesa con Istat e Agenzia delle Entrate), entrano in vigore alcune novità legislative in tema di operazioni intracomunitarie.

Intra 1-bis spedizioni. Per le spedizioni o le cessioni Intra Ue la maggiore novità riguarda il nuovo obbligo di inserire nel modello, ai fini statistici, l'informazione relativa all'origine non preferenziale dei beni spediti. A questo riguardo il Regolamento Ue 2020/1197 prevede che per le merci unionali si debba fare riferimento allo Stato membro in cui il bene è ottenuto o prodotto.

Intra 2-bis acquisti. Per gli acquisti intracomunitari si ribadisce l'abolizione del modello trimestrale (semplificazione in realtà già in vigore dal 2018). Il modello mensile dovrà essere

presentato dai contribuenti che, in almeno uno dei quattro trimestri precedenti al mese di riferimento abbiano effettuato acquisti intracomunitari per un ammontare pari o superiore a 350 mila euro (la precedente soglia era 200 mila euro). Nel modello non è più richiesta la compilazione delle informazioni relative a Stato e codice iva del fornitore e ammontare delle operazioni in valuta.

Regole comuni a Intra 1-bis spedizioni e Intra 2-bis acquisti. Per i beni di valore inferiore a mille euro non è più necessario indicare in modo specifico il dato della classificazione doganale dei singoli beni (nomenclatura combinata), ma è possibile utilizzare il codice unico 99500000.

Intra 2-quater servizi ricevuti. Viene abolito l'obbligo di presentazione del modello con cadenza trimestrale. Vengono inoltre cancellati gli obblighi di fornire le informazioni relative a: codice Iva del fornitore; ammontare delle operazioni in valuta; modalità di erogazione; modalità di incasso; paese di pagamento.

20 DICHIARAZIONI D'INTENTO

L'Agenzia delle Entrate ha introdotto, con decorrenza 1° gennaio 2022, dei cambiamenti riguardo la compilazione delle fatture elettroniche emesse in regime di non imponibilità iva ex art. 8, comma 1, lettera c) del D.P.R. n.633/72 a seguito di ricezione di dichiarazione d'intento.

In particolare:

- nel campo 2.2.1.14 (Natura) deve essere riportato il codice "N3.5" "Non imponibili a seguito di dichiarazioni d'intento";
- nel campo 2.2.1.16.1 (Tipo dato) deve essere riportata la dicitura "Intento";
- nel campo 2.2.1.16.2 (Riferimento testo) deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento e il suo progressivo separato dal segno "-" oppure dal segno "/" (ad esempio 08060120341234567-000001);
- nel campo 2.2.1.16.4 (Riferimento data) deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d'intento.